

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 29

(Finalità e destinatari)(1)(3)(6)(7)(8)

1. La Regione sostiene l'assunzione, la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'inserimento in qualità di soci-lavoratori di cooperative di:

- a)** soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46;
- b)** soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, individuati con regolamento regionale;
- c)** donne, con l'obiettivo di favorirne la partecipazione paritaria al mercato del lavoro.

2. La Regione promuove lo sviluppo dell'imprenditoria quale fattore di crescita socio-economica e territoriale.

3. La Regione sostiene le imprese che promuovono la crescita e la stabilizzazione dell'occupazione.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 86, comma 1, L. R. 26/2012

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013

4 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 24/2016

5 Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 24/2016

6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017

7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018

8 Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 17/2020